

FOGLIO INFORMATIVO relativo al rilascio di moduli ABI/REV

Sezione I – Informazioni sulla banca



Banca Santa Giulia S.p.a.

Sede Legale, sede Amministrativa e Direzione Generale:

Via Quartieri n°39 25032, Chiari (BS)

Tel.: 0307014911 Fax: 0307014922

Email: info@bancasantagiulia.it PEC: bancasantagiulia@legalmail.it

Sito internet: www.bancasantagiulia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5683 - cod. ABI 03367

Aderente al Fondo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Capitale sociale e riserve al 31/12/2021 euro 53.368.059,00

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Attestazione dei rapporti in essere, richiesta dal Cliente e rilasciata alla società di revisione incaricata ad una certa data.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

Rilascio moduli ABI/REV: Eur 200,00

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

S'illustrano qui di seguito le clausole che recano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e Cliente:

La richiesta di segnalazione dei dati deve essere inoltrata dalla società revisionata, in un'unica soluzione, allo sportello presso il quale la Società intrattiene i principali rapporti di conto, indicando i dati identificativi degli eventuali sportelli presso i quali intrattiene altri rapporti.

Alla richiesta viene dato corso dopo che lo sportello ricevente ha provveduto alla verifica della validità delle firme.

La segnalazione deve essere inviata alla Società di revisione e, per conoscenza, alla Società revisionata.

I valori vanno espressi all'UNITA' (escludendo i decimali).

Per quanto riguarda le garanzie prestate da terzi a favore della Società revisionata viene segnalato il nome del terzo garante soltanto nel caso in cui la Banca sia in possesso di una specifica autorizzazione scritta; in caso contrario, viene riportata solo la descrizione della natura della garanzia (es.: "fidejussione di terzo") e l'entità.

Verificandosi il caso, se pur sporadico, in cui la Banca sia in possesso di garanzie (in genere fidejussioni di società capogruppo) di cui la garantita non conosca e non debba conoscere l'esistenza, viene inviata separata lettera RISERVATA indirizzata alla sola società di revisione, del seguente tenore:

"A complemento delle informazioni trasmessevi con altra nostra odierna concernente la società vi segnaliamo, per vostro uso strettamente riservato, che siamo in possesso anche della seguente garanzia: (fidejussione di Euro.....; lettera di patronage; ecc.) rilasciata da terzo, della quale la società revisionata ignora e DEVE CONTINUARE AD IGNORARE L'ESISTENZA".

Qualora la società di revisione dovesse replicare per conoscere il nominativo, la Banca interesserà al riguardo il terzo garante e solo se ne avrà ottenuta espressa autorizzazione scritta potrà evadere la richiesta dei revisori.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS ufficio.reclami@bancasantagiulia.it oppure a bancasantagiulia@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.